

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 – Costituzione

1.1 – A Gemona del Friuli (Udine) Italia nell'anno duemilaundici (2011) il giorno 22 (ventidue) del mese di agosto su iniziativa dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese viene costituita l'Associazione produttori PAN DI SORC. L'atto costitutivo è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 30 agosto 2011 al n. 1992 Mod. III.

Articolo 2 – Sede

2.1 – L'Associazione ha sede sociale a Gemona del Friuli (Udine) Italia presso i locali del Mulino Cocconi in Largo Beorje 12.

2.2 – Il trasferimento della sede sociale deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

2.3 – È invece compito dell'organo direttivo istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, aprire filiali, unità locali, punti promozionali e informativi e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 3 – Durata

3.1 – L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 4 – Scopo

4.1 – L'Associazione è un sodalizio democratico e non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati configurandosi come Associazione di Promozione Sociale.

4.2 – L'Associazione si impegna a ridare ruolo all'agricoltura nella gestione e manutenzione del territorio, riportando all'attenzione dei consumatori i prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali di qualità, favorendo azioni di recupero del paesaggio rurale tradizionale, incentivando la conservazione della biodiversità delle colture, valorizzando i saperi tradizionali locali.

4.3 – L'Associazione si propone di sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica, adoperandosi per la salvaguardia e la promozione di prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente rurale e naturale, e dei diritti di lavoratori e consumatori.

Articolo 5 – Oggetto

5.1 – Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione promuove e sostiene:

- a) attività educative, di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) l'assistenza tecnica per incentivare metodologie agronomiche sostenibili che recuperino i saperi tradizionali e favoriscano la biodiversità delle colture e la cooperazione tra agricoltori;
- d) l'avvio di filiere agroalimentari di raccordo tra produttori, trasformatori e consumatori con la modalità dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi per promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei consumatori rispetto all'uso sostenibile delle risorse (acqua, terra, cibo, energia...)
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) l'artigianato di qualità che utilizza materiali naturali e/o scarti di cicli produttivi, di colture agrarie e di gestione del territorio;
- h) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale;

- i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;
 - j) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - k) l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - l) collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, favorendo forme organizzate di cooperazione nei campi dell'agricoltura, del turismo e dell'economia sostenibile;
 - m) ogni altra attività inerente, affine e complementare alle precedenti.
- 5.2 – L'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo sociale si avvarrà:
- a) delle quote sociali versate dai soci;
 - b) dei contributi di Enti pubblici e privati;
 - c) di elargizioni e donazioni;
 - d) di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - e) dei redditi derivati dal suo patrimonio;
 - f) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 - Soci

- 6.1 – Tutti coloro che condividono le idealità e gli scopi dell'Associazione possono richiedere l'adesione.
- 6.2 – Oltre alle aziende di produttori possono essere associate sia persone fisiche che giuridiche interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli dell'Associazione.
- 6.3 – L'Associazione non ha limitazioni nel numero di Soci, la cui adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso volontario e l'espulsione per attività incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell'Associazione.
- 6.4 – I soci sono:
- a) Promotori (aziende, enti e privati che finanziano l'attività dell'Associazione);
 - b) Ordinari (persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività dell'Associazione);
 - c) Onorari (persone fisiche o giuridiche che per meriti personali o dell'ente che rappresentano siano ritenuti idonei a far parte dell'Associazione da parte dall'Assemblea dei soci).
- 6.4 – Tutti i soci: Promotori, Ordinari e Onorari durante le Assemblee hanno diritto di esprimere il proprio pensiero e voto.
- 6.5 – Il domicilio dei Soci per quanto riguarda i rapporti con l'associazione sarà quello indicato nel libro dei Soci. Il Socio è obbligato a comunicare tempestivamente all'Associazione le variazioni del proprio domicilio.

Articolo 7 – Ammissione a socio

- 7.1 – Qualsiasi persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età di nazionalità italiana o straniera a titolo individuale o in rappresentanza di un'Azienda o di un Ente (sia pubblico che privato) può far parte dell'Associazione purché libera da pendenze civili e/o penali a suo carico o a carico dell'ente rappresentato.
- 7.2 – La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata direttamente al Direttivo dell'Associazione dichiarando di:
- a) aver letto e compreso lo statuto dell'Associazione ed accettarne, per iscritto, gli scopi e i principi ispiratori impegnandosi a rispettarli;
 - b) aver sottoscritto l'accordo di filiera che impegna il socio a collaborare al sostegno del Progetto del *Pan di Sorc*;
 - c) essere iscritti a Slow Food Italia;
 - d) voler aderire all'Associazione elencando le attività e le iniziative che si intende promuovere a sostegno e per il rafforzamento degli scopi sociali.
- 7.3 – L'accoglimento della domanda è rimessa alla decisione discrezionale del Direttivo e viene ratificata dall'Assemblea dei soci con maggioranza semplice dei votanti.

7.4 – La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

- a) recesso volontario comunicato per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza della data di rinnovo dell'adesione;
- b) espulsione decisa dall'Assemblea dei soci a seguito di attività incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell'Associazione o per violazioni reiterate di una o più norme statutarie.

Articolo 8 - Obblighi del socio ordinario

8.1 – Con l'adesione all'Associazione il Socio si assume l'obbligo di:

- a) versare annualmente la quota associativa deliberata dall'Assemblea dei soci;
- b) osservare lo statuto, gli accordi di filiera, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) partecipare in generale all'attività dell'Associazione per tutta la durata della sua permanenza nella stessa operando a tutti i livelli organizzativi e istituzionali proponendo iniziative e contribuendo alla crescita dell'Associazione;
- d) non aderire contemporaneamente ad altre associazioni locali che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente all'Associazione PAN DISORC.

Articolo 9 - Diritti dei soci

9.1 – La qualità di Socio si acquisisce di diritto dal giorno del versamento della quota sociale.

9.2 – Tutti i soci hanno pari dignità nei confronti dell'Associazione.

9.3 – Ciascun socio ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

TITOLO IV PATRIMONIO - QUOTE

Articolo 10 – Patrimonio sociale

10.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative, dagli avanzi netti di gestione.

Articolo 11 – Quote associative

11.1 – L'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Direttivo, la quota di adesione all'Associazione e gli eventuali contributi associativi.

11.2 – Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

12.1 – Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei revisori (se nominato)

Articolo 13 – Assemblea

13.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituita dagli associati che sono in regola con il versamento della quota di adesione. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Direttivo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

13.2 – L'Assemblea delibera:

- a) sulle linee guida dell'attività dell'Associazione;
- b) sul rendiconto economico e sul bilancio di previsione;
- c) sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- d) sulle quote annuali di associazione;

- e) sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Direttivo e sulla loro espulsione;
- f) sulle modifiche da apportare allo Statuto;
- g) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
- h) sulla devoluzione del suo patrimonio;
- i) su tutte le materie di sua competenza previste dalla legge.

Inoltre l'Assemblea dei soci nomina il Direttivo e facoltativamente il Collegio dei Revisori.

13.3 – L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta scritta motivata di almeno due terzi dei Soci o dei consiglieri. In questo caso l'Assemblea andrà convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta motivata.

13.4 – La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto idoneo, ovvero lettera, fax, mail o altro mezzo che permetta la stampa dell'avviso, recapitato ai Soci ed ai membri del Collegio dei Revisori (se nominato) almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.5 – L'Assemblea, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

13.6 – Le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea. In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

13.7 – Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che siano in regola con gli adempimenti verso l'Associazione. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

13.8 – I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta accompagnata da copia di un documento di identità valido, da un altro Socio che non rivesta cariche in seno all'Associazione e che sia in regola con gli adempimenti verso il sodalizio. Ciascun Socio può rappresentare se stesso e un altro Socio.

13.9 – L'Assemblea, di norma è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di grave impedimento, da un consigliere da lui delegato.

Articolo 14 – Direttivo

14.1 – Il Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, scelti tra i Soci, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Di norma nel Direttivo devono trovare rappresentanza sia soci Promotori che soci Ordinari. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

14.2 – Il consigliere deceduto o impossibilitato a continuare il suo mandato per motivi di salute verrà sostituito per cooptazione. Il Direttivo così composto rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea. Tale norma viene applicata anche in caso di sostituzione di consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute consecutive del Direttivo.

14.3 – Il Direttivo si riunisce su disposizione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, salvo diversa disposizione dei consiglieri stessi, ed è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.4 – Il Direttivo elegge il Presidente scegliendolo fra i suoi membri.

14.5 – Il Direttivo delibera:

- a) le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) gli investimenti patrimoniali;
- c) l'attività e le iniziative dell'Associazione e la sua collaborazione con altri Enti;
- d) i progetti di bilancio preventivo e il rendiconto finanziario consuntivo;
- e) l'ammissione degli associati;
- f) le prestazioni di servizio ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

g) gli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.
14.6 – Ai componenti del Direttivo non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso spese documentate sostenute per le attività dell'Associazione.

Articolo 15 – Presidente

15.1 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le attività dell'Associazione;
- b) verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo;
- d) adotta i provvedimenti di urgenza;
- e) firma gli atti dell'Associazione;
- f) convoca l'Assemblea dei soci.

15.2 – In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un consigliere delegato.

15.3 – Al Presidente non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività dell'Associazione.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori

16.1 – L'assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono essere eletti revisori i membri del Direttivo.

16.2 – I membri del Collegio dei Revisori provvedono al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme previste dalle disposizioni legislative in materia, redigono la relazione riguardante il rendiconto economico, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

16.3 – Il Collegio dei Revisori interviene anche quando ci sono controversie tra i Soci per l'interpretazione delle norme statutarie, degli accordi, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Direttivo.

16.4 – I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Direttivo con voto consultivo.

16.5 – Ai componenti del Collegio dei Revisori viene riconosciuto un compenso per il lavoro svolto sulla base delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 17 – Esercizio sociale

17.1 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 – Bilancio

18.1 – Il Direttivo deve predisporre un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni economiche poste in essere nel periodo di gestione.

18.2 – Entro il 31 marzo di ciascun anno il Direttivo deve predisporre un rendiconto economico dell'esercizio precedente redatto con chiarezza e improntato alla correttezza della situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

18.3 – Nei quindici giorni che precedono le assemblee il rendiconto economico, completo di relazione sull'attività associativa dell'esercizio sociale concluso, verrà depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia.

Articolo 19 – Avanzi di gestione

19.1 – L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 21 - Liquidazione

21.1 – In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII
CLAUSOLE FINALI

Articolo 22 – Modifiche statutarie

22.1 – Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, sia in prima convocazione che in quelle successive.

22.2 – Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia.